



Il Protocollo n° 15 alla CEDU in vigore dal 1° agosto 2021

Ilaria Anro

Come preannunciato nella precedente [segnalazione](#) su questa Rivista, il [Protocollo n° 15](#) è entrato in vigore il 1° agosto, esattamente tre anni dopo il [Protocollo n° 16](#) (1° agosto 2018). Tale Protocollo di riforma - *inter alia* - inserisce il riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento nel Preambolo della CEDU, modifica l'indicazione dell'età dei giudici all' art. 23 CEDU e il criterio del pregiudizio importante.

Le perplessità che accompagnano l'entrata in vigore del Protocollo sono già state espresse nella medesima [segnalazione](#) cui si rinvia integralmente. Tra queste vi è *in primis* la riduzione del termine per il deposito del ricorso *ex art.* 34 CEDU, che passa da 6 a 4 mesi. Per tale riduzione, tuttavia, lo stesso Protocollo ha previsto un periodo transitorio e pertanto essa si applicherà solo dal 1° febbraio 2022, come sottolineato anche dal [comunicato stampa](#) sul sito del Consiglio d'Europa. L'auspicio è che tale periodo transitorio sia sufficiente a consentire ad avvocati e ricorrenti di adeguarsi a tale significativa riduzione dei termini.

Come già ricordato, l'Italia è stata l'ultimo Stato a ratificare il Protocollo n° 15, consentendone l'entrata in vigore: permane ad oggi, invece, lo stallo della ratifica del Protocollo n° 16, nonostante sia stato recentemente riavviato il dibattito sul punto (v. www.giustiziainsieme.it).